80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: COMMERCIALISTA AVVOCATO

	AVVERSO
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	CORTE APPELLO MILANO
DATA	13/11/2009
NUMERO	4224

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La VIOLA SRL fu dichiarata fallita con sentenza in data 8/2/1995.

In riferimento a detto fallimento, furono rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta aggravata distrattiva e documentale vari soggetti, i quali si erano succeduti nella direzione dell'impresa: TIZIO, CAIO, SEMPRONIO e quindi MEVIO ed altri suoi congiunti.

Furono chiamati a rispondere anche due consulenti, i quali avevano assistito la famiglia BIANCHI nella fase di ristrutturazione aziendale; costoro erano COMMERCIALISTA e AVVOCATO.

Ai due predetti fu addebitato anche il delitto di cui alla Legge Fallimentare, art.223, comma 2, n.2, art.216, comma 1, nn. 1 e 2, art 219, comma 1 e 2, per avere, in concorso tra loro e con altri, cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della predetta VIOLA SRL .

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

Il Tribunale di Monza con sentenza 18/2/2005, dichiarò COMMERCIALISTA e AVVOCATO colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, concesse le attenuanti generiche come equivalenti alla aggravante, ritenuta la continuazione, li condannò alle pene di giustizia, oltre pene accessorie.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto il reato da ultimo indicato (capo G) assorbito nell'imputazione di bancarotta distrattiva (capo A per COMMERCIALISTA capo E per AVVOCATO) ha escluso la continuazione, ha rideterminato la pena per ciascuno degli imputati in anni tre di reclusione, ha revocato l'interdizione legale, ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea dagli uffici per anni cinque, ha confermato nel resto.

Ricorrono per cassazione, con motivi in parte comuni, tramite i loro difensori, i due imputati COMMERCIALISTA e AVVOCATO.

COMMERCIALISTA. deduce:

1) contraddittorietà e illogicità di motivazione con riguardo alla omessa disposizione di perizia. Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'Accusa contrastano frontalmente con quelle dei consulenti della difesa, con particolare riferimento alla valutazione del valore dei rami d'azienda ceduti dalla VIOLA SRL alle società ALFA e BETA. E' ovvio che da ciò dipende la valutazione di congruità dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione. Si tratta di una circostanza di indubbio rilievo e il contrasto tra le due posizioni valutative avrebbe dovuto essere risolto tramite il conferimento dell'incarico peritale.

Pur in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che vede nella perizia un mezzo di prova neutro, è evidente che il giudicante ha comunque l'onere di indicare in sentenza le ragioni di un eventuale diniego dell'accoglimento della richiesta di perizia; sotto tale profilo, la sentenza è carente. Le conclusioni cui è giunto il consulente del PM vengono ritenute acriticamente una verità inconfutabile. Senza alcuna spiegazione, non viene preso in considerazione il fatto che la VIOLA SRL fosse ormai connotata da un avviamento negativo.

Tale fatto non poteva non incidere sulla valutazione dei rami di azienda che la stessa VIOLA SRL cedette alle altre due società sopra indicate.

Esse ereditarono anche la infelice dislocazione della VIOLA SRL e si fecero carico delle sue storiche diseconomie. E quindi evidente che la stima dell'avviamento fu, a dir poco, ottimistica.

La Corte d'appello, dunque, non ha tenuto nel debito conto gli errori metodologici e di calcolo in cui è incorso il consulente del PM;

8 0 1 3 3 N A P O L I VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

2) violazione dell'art.43 cp, e Legge Fallimentare, art.216, nonchè carenza del relativo apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. E stata omessa qualsiasi valutazione circa il reale ed effettivo grado di rappresentazione degli esatti termini del problema da parte del ricorrente con riferimento al momento della commissione del fatto COMMERCIALISTA non era affatto al corrente delle reali condizioni della VIOLA SRL e dunque la sua condotta non poteva manifestare una specifica volontà distrattiva, necessaria per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta.

Sul punto, entrambe le sentenze di merito sorvolano. Il piano di ristrutturazione prevedeva il trasferimento del ramo produttivo in una nuova località e in un nuovo edificio da reperire e ciò avrebbe giovato alla produzione.

In realtà la famiglia BIANCHI. fornirono, tanto all'acquirente **F**., quanto al consulente COMMERCIALISTA. dati non veritieri; è quindi chiaro che questo ricorrente ben può essere incorso in errore di valutazione e in condotte di omesso controllo, ma, per ciò solo, non si può affermare che fosse sua intenzione danneggiare i creditori e, tra questi, i lavoratori dipendenti. In realtà, nessun elemento dimostra in capo a P. una intenzione diversa da quella di salvare l'azienda;

3) violazione dell'art.110 cp, Legge Fallimentare, art.216, e carenza del relativo apparato motivazionale in ordine al concorso dell'imputato nel reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Entrambi i giudici di merito riconoscono che COMMERCIALISTA consegnò al curatore i libri sociali dei quali era in possesso, entrambi i giudici di merito affermano che la contabilità era accantonata nell'alloggio dei custodi, entrambe le sentenze riferiscono che sia COMMERCIALISTA. che AVVOCATO avevano comunicato al curatore l'esatta ubicazione della documentazione predetta. Consapevole di ciò, la Corte milanese si riduce ad affermare la responsabilità del ricorrente in ordine alla bancarotta documentale, asserendo che egli non aveva tenuto la contabilità in modo da consentire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, quasi che questa fosse un'incombenza del consulente.

Peraltro esistono contributi testimoniali che documentano l'esistenza della contabilità.

Tra questi, le dichiarazione della TESTE ROSSI, che, tuttavia, secondo l'opinione della Corte d'appello, avrebbe rifiutato di stampare per il curatore l'intera contabilità perché a ciò indotta dal COMMERCIALISTA.

Al proposito, si rileva che, mentre non vi è traccia di tale disposizione, non si capisce perché il curatore non si sia avvalso dei suoi poteri per richiedere detta documentazione. In realtà, la Corte

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

territoriale si limita a supporre che la TESTE ROSSI avesse ricevuto un ordine in tal senso dal COMMERCIALISTA e ciò in base al fatto che, secondo i predetti giudici, l'imputato gestiva la VIOLA SRL di tale gestione, tuttavia, non è traccia in sentenza atteso che AVVOCATO e COMMERCIALISTA gestivano in realtà la ALFA e la BETA;

- 4) ancora violazione dell'art.110 cp, e Legge Fallimentare, art.216, nonché carenza della motivazione con riguardo alla distrazione del magazzino.
- E' la stessa Corte ad ammettere che il magazzino è stato sovrastimato; e tuttavia, contraddittoriamente, sostiene che gli imputati avrebbero acquistato sottocosto, ciò deducendo dal fatto che la ALFA e la BETA versarono lire 500 milioni alla curatela;
- 5) violazione della Legge Fallimentare art.219, e carenza di motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, atteso che, per recente orientamento giurisprudenziale tale aggravante non può essere applicata alla bancarotta impropria. In ogni caso, è da notare che il fallimento VIOLA SRL ha potuto "recuperare" molto, proprio in virtù del fatto che l'immobile era comunque rimasto in capo alla fallita;
- 6) violazione degli artt.69 e 62 bis c.p., oltre a carenza e illogicità della motivazione in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
- Il COMMERCIALISTA ha concluso con la curatela una transazione avente ad oggetto la riparazione del danno, in conseguenza della quale è stata revocata la costituzione di parte civile.

Ciò è avvenuto dopo la sentenza di primo grado e prima della conclusione del processo di secondo grado e la relativa documentazione è stata acquisita all'udienza del 2.2.2009.

Di ciò la Corte d'appello non ha tenuto alcun conto ed anzi, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha motivato *per relationem*, dimenticando che in primo grado l'accordo transattivo non si era ancora verificato. La discrezionalità nella determinazione della pena non può significare arbitrarietà e il giudice è tenuto a dar conto dell'iter argomentativo e dei fatti e delle circostanze che ha tenuto presenti nella concreta quantificazione della pena, cosa che, per i motivi appena indicati, non è stata fatta nel caso in esame;

7) violazione artt.30 e 37 cp, e carenza dell'apparato motivazionale in ordine alla mancata riduzione della durata della pena accessoria dell'interdizione professionale. La rideterminazione della pena principale avrebbe dovuto portare ad una rideterminazione, in diminuzione, della pena accessoria in modo da farla coincidere, quanto alla durata, con quella principale. Ciò si deduce dalla lettera dell'art.37 cp.

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

Esiste, per vero, una minoritaria corrente giurisprudenziale che ritiene la pena accessoria svincolata, quanto alla misura, da quella principale, ma, anche se si vuole aderire tale concezione, il giudice è tenuto a motivare la sua scelta;

8) violazione degli artt.82, 538, 539 e 541 cpp, e travisamento del fatto con riguardo all'omesso riconoscimento dell'esclusione della parte civile con riferimento a quanto sopra illustrato.

AVVOCATO deduce:

1) omessa assunzione di una prova decisiva espressamente richiesta.

Al proposito, il ricorrente formula censure analoghe rispetto a quelle sub 1) del P., sottolineando peraltro che la stessa Corte milanese ammette l'errore di valutazione da parte del consulente tecnico del PM e, ciò nonostante, mantiene fermo l'assunto che il magazzino contenesse merce di valore; e questo, ad onta delle dichiarazioni di alcuni testi (esempio: Bo.), che parlano di un magazzino contenente merce sostanzialmente inutilizzabile.

La contraddittorietà della motivazione è palese e la ragione per cui non è stata disposta una perizia *super partes* rimane ignota;

- 2) manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione ancora in ordine al diniego dell'assunzione di perizia, atteso che S. è stato ritenuto concorrente sia morale che materiale dei B. e degli altri imputati perché avrebbe anche gestito la distrazione, attraverso le società ALFA e BETA. La condotta è dettagliatamente elencata nel capo A), che si articola in numerosi sottocapi e tra questi vi è quello relativo magazzino; ebbene la Corte di merito prende atto del fatto, come anticipato, che lo stesso consulente del PM ritiene spropositata la valutazione del magazzino; ciò nonostante ne addebita la sottrazione a AVVOCATO e a COMMERCIALISTA. Lo stesso giudice di appello, a pagina 21 della sentenza, da conto delle perplessità del consulente del PM. Ciò nonostante, mantiene ferma la condanna dei due imputati. Che sia stato fallace tal modo di procedere risulta evidente anche, ad esempio, se si fa riferimento alla valutazione dell'avviamento della VIOLA SRL. Il consulente del PM ritiene che esso possa essere valutato 1.900.000.000 di lire, nonostante la società fosse da anni in perdita. Nemmeno tale elementare considerazione ha indotto i giudici di secondo grado a disporre perizia. E' poi il caso di rilevare che la curatela ha ceduto il marchio per il prezzo di 70 milioni di lire, orbene, cedere il marchio vuoi dire in pratica cedere l'avviamento e se la curatela lo ha stimato 70 milioni di lire, è evidente che il consulente del PM gli ha attribuito un valore astronomico. Anche per quel che riguarda la cessione di rami d'azienda, si deve notare che il prezzo concordato è stato ritenuto congruo dal curatore e dal giudice delegato i quali, se così non avessero opinato, avrebbero lasciato spazio all'azione revocatoria.
- 3) illogicità della motivazione per avere erroneamente ritenuto sussistente la bancarotta documentale e per averla inoltre ritenuta attribuibile a AVVOCATO. In ordine a tale

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

imputazione, la Corte territoriale ignora completamente le emergenze dibattimentali, che hanno dimostrato che la contabilità era stata regolarmente tenuta.

Persino il tribunale e il consulente del PM elencano i documenti consegnati al curatore; il teste Sala, dipendente della VIOLA SRL, riferisce dell'esistenza della contabilità (sia cartacea, che informatica), la TESTE ROSSI ammette di essere stata deputata alla mansione della tenuta dei libri, così come dichiara che la contabilità è stata correttamente tenuta; la circostanza è confermata anche da VERDE. A fronte di queste emergenze probatorie, la Corte milanese formula una presunzione in base alla quale la TESTE ROSSI avrebbe ricevuto ordine da AVVOCATO e COMMERCIALISTA di non mostrare l'intera documentazione al curatore. Sotto altro aspetto, considerato che sia AVVOCATO che COMMERCIALISTA non hanno avuto parte alcuna nella redazione dei bilanci, peraltro manifestamente falsi, nè nella gestione dell'azienda, non si vede a che titolo avrebbero dovuto essere responsabili della tenuta dei libri contabili;

4) ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'addebito di cui al capo E), in relazione al quale non si può dire sussista una vera e propria motivazione.

La Corte di appello si limita a citare due lettere: una di AVVOCATO ai debitori ed una di TIZIO a AVVOCATO; con la prima l'imputato rende noto ai debitori e quindi ai vecchi clienti della FAMIGLIA BIANCHI che, ormai, i BIANCHI erano estranei alla compagine sociale e che dunque essi debitori avrebbero dovuto pagare ai nuovi titolari; quindi la lettera ha lo scopo di avvisare i debitori della nuova situazione e di scindere la figura dei BIANCHI da quella di nuovi esattori. Come questa lettera possa costituire la prova della complicità di AVVOCATO con MEVIO non è dato comprendere. AVVOCATO e MEVIO, dopo la dichiarazione di fallimento, ha incassato i crediti della fallita, ovvero ha estinto il conto corrente, invece di "consegnarlo" al curatore, non si vede come in questa attività possa essere coinvolto AVVOCATO. Certo non in base al contenuto della lettera sopra ricordata.

La seconda lettera, come anticipato, diretta da TIZIO a AVVOCATO, è in realtà un fax. Secondo la Corte territoriale, esso dimostrerebbe il fatto che AVVOCATO non aveva preso iniziative per manifestare il suo dissenso nei confronti dell'attività di riscossione dei crediti operata da MEVIO

Ma non si vede perché avrebbe dovuto fare ciò e, meno che mai, si comprende perché da tale comunicazione potrebbe desumersi la complicità o la connivenza di AVVOCATO con MEVIO;

5) mancanza totale motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. E' noto che le fattispecie contestate presuppongono il dolo specifico e non si vede donde i giudici del merito abbiano tratto la convinzione che AVVOCATO abbia agito per frodare i creditori e per rendere non possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti finanziari AVVOCATO fu semplicemente chiamato dal COMMERCIALISTA perché prestasse la sua assistenza tecnica all'operazione di salvataggio della VIOLA SRL. Si mirò a preservare il patrimonio più

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

importante dell'azienda, vale a dire la competenza delle maestranze, cui fu salvato il posto di lavoro. I beni della VIOLA SRL e la sua struttura produttiva furono, per il momento, messi in salvo e la valutazione del loro effettivo valore, più che dalle fantasie del consulente del PM, deve essere dedotta dei meccanismi di mercato;

6) violazione di legge e carenze l'apparato motivazionale in ordine al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche.

La Corte, con formula di stile, respinge la richiesta avanzata in tema di trattamento, sanzionatorio, salvo poi, contraddittoriamente, ridurre la pena al minimo edittale. Nessuna seria ragione viene esplicitata per negare la prevalenza delle attenuanti generiche. La giovane età e la inesperienza di S. avrebbero dovuto diversamente orientare il giudicante. Ammesso e non concesso che l'imputato abbia dolosamente perseguito le finalità *contro legem* di cui alla imputazione, certo non può intravvedersi in capo allo stesso una tale intensità di dolo da giustificare il mero giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La **PRIMA CENSURA**, comune ad entrambi i ricorrenti, è inammissibile perché sostanzialmente articolata in fatto e, in parte generica, nella misura in cui non tiene conto di quanto evidenziato in sentenza.

Lo stesso deve dirsi della seconda censura di AVVOCATO, che fa corpo con la prima.

La CdA motiva articolatamente in ordine alla validità della CTP, la pone in relazione a quelle redatte da BI. e PI. e chiarisce per qual motivo opta (così come il giudicante di primo grado) per la correttezza della prima (pagg. 21-24-25), giungendo alla conclusione che i due rami di azienda, valutabili intorno ai 3.200.000.000 di lire furono ceduti in locazione per il modestissimo prezzo di 220.000.000 di lire.

E' pur vero, osserva la Corte, che oggetto di locazione sono singoli beni, ma è altrettanto vero che tali beni, guardati nella loro complessità, costituiscono veri e propri rami di azienda. Ed è su tali basi che il CT fonda la sua stima, stima che i giudicanti di merito motivatamente mostrano di condividere.

Discorso a parte merita il magazzino, il cui valore lo stesso giudicante sospetta sia stato "gonfiato", ma la cui vantazione non incide, se non in maniera marginale, sull'apprezzamento della condotta degli imputati, cui comunque è addebitata, anche e principalmente, la distrazione di beni sociali e di ricavi economici derivanti dalla alienazione di tali beni, nonchè la distrazione dei predetti rami di azienda.

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

Per altro, come si legge a pag. 24 della sentenza, fu lo stesso COMMERCIALISTA a indicare il valore del magazzino in circa lire 2.500.000.000.

Dunque, se pure esso non poteva essere stimato lire 4.700.000.000, sta di fatto che fu ceduto per lire 500.000.000, vale a dire con un o "scarto" di ben 2 miliardi rispetto alla cifra indicata da uno dei due imputati.

La **SECONDA CENSURA** del COMMERCIALISTA. e la QUINTA dell'AVVOCATO sono infondate.

Va innanzitutto ricordato che, come emerge dal capo di imputazione, come chiarito nelle sentenze di merito e come gli stessi imputati ammettono nei loro ricorsi, le società ALFA e BETA furono costituite, organizzate e gestite proprio dagli attuali ricorrenti al precipuo scopo di ricevere i rami di azienda che la VIOLA SRL si accingeva a cedere; di talché dalla sentenza impugnata appare evidente il "doppio ruolo" che COMMERCIALISTA e AVVOCATO si erano riservati: da un lato, ciascuno di essi era (formalmente) consulente della cedente, dall'altro, dominus della cessionario.

A pag. 24 della sentenza di appello si ricorda come COMMERCIALISTA abbia finito per ammettere di aver attivamente partecipato alla stesura dei contratti per la cessione.

Tutto ciò premesso, se distrazione vi fu e se fu operata attraverso i "meccanismi" descritti nel capo di imputazione e in sentenza, è ovvio che i due ricorrenti, essendo stati gli ideatori di tali "meccanismi" (oltre ad avere in parte - ma attivamente - collaborato alla esecuzione del progetto), non possono poi dichiararsi estranei alla loro finalità truffaldino.

AVVOCATO e COMMERCIALISTA si trovano, per così dire, "a monte" e "a valle" della operazione di spoliazione della VIOLA SRL e, dunque, non si vede come possano dichiarasi inconsapevoli della reale natura e degli effettivi scopi della operazione.

La **TERZA CENSURA** dei ricorsi di entrambi gli imputati è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che ai due è contestato di aver sottratto o distrutto le scritture contabili o, comunque, di averle tenute in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento di affari.

Dunque, non vi è stato alcun mutamento della contestazione.

Che la tenuta delle scritture (o almeno la sorveglianza su tale tenuta) competesse anche agli attuali ricorrenti deriva dal ruolo di co-amministratori di fatto che, in base alla ricostruzione operata dai giudici del merito, essi, a un certo punto, assunsero nell'ambito di VIOLA SRL.

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

Alla **QUARTA CENSURA** del COMMERCIALISTA, relativa alla ipervalutazione del magazzino si è già sopra fornita replica e spiegazione.

La **QUINTA CENSURA** di COMMERCIALISTA è infondata.

La sentenza invocata dal ricorrente (SS.UU. sent. n.21039 del 2011, ric. PM in proc. Loy, RV 249666) ha stabilito che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dalla Legge Fallimentare, art.219, comma 2, n. 1, si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.

Secondo una lettura del *dictum* della predetta sentenza, l'estensione sarebbe possibile in quanto si tratterebbe di analogia in *tonarti partem*, di talché l'estensione alla bancarotta impropria della aggravante contenuta nel medesimo articolo non sarebbe consentita in quanto *in malam partem*.

L'assunto è fallace perché fallace ne è il presupposto, vale a dire che venga in rilievo l'istituto della analogia. Si tratta, viceversa, di interpretazione sistematica.

La differenza è nota: all'analogia (vietata nel diritto penale, se *in malam partem*) si fa ricorso quando si rileva una lacuna nel sistema, vale a dire la mancanza di una previsione normativa. In ragione del principio di stretta legalità che vige in diritto penale, l'interprete non può "inventarsi" una norma incriminatrice (dunque una fattispecie criminosa o una circostanza aggravante).

Alla interpretazione sistematica si ricorre quando la lacuna è meramente apparente e tale apparenza deriva solo da un imperfetto coordinamento di norme.

Per venire al caso in esame, è di tutta evidenza che la Legge Fallimentare, art. 223, nella prima parte, fa riferimento, per descrivere la condotta e per individuare il trattamento sanzionatorio, all'art.216 della medesima legge; nella seconda parte.

Fermo il rinvio *quoad poenam*, descrive ulteriori condotte addebitabili ai soggetti di cui al comma 1; orbene, poichè però, l'art.216 rinvia - per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti - alla Legge Fallimentare art.219, è inevitabile che tale rinvio "*interessi*" anche l'art.223.

Ragionare diversamente comporterebbe: a) una evidente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., b) una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio, atteso che la bancarotta societaria rappresenta - parlando in linea generale, come è ovvio - fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, atteso che, nella moderna economia, le più alte concentrazioni di capitali assumono, come è noto, forma societaria.

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

D'altra parte, la Legge Fallimentare, art.223, comma 1, nel far rinvio all'art. 216, indica i "fatti" previsti nel detto articolo e il "fatto" è quello che storicamente si connota, con tutte le sue eventuali circostanze.

Nè in senso contrario deve orientare l'ultimo comma del ricordato art.223 i? si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'art.216, uc."), perchè esso sta semplicemente a indicare che le pene accessorie si applicano con riferimento a tutte le ipotesi previste dall'art.223 (dunque: al comma 1 e ai nn. 1 e 2, del comma 2).

Fondata è la **QUINTA CENSURA** del COMMERCIALISTA

Invero, non essendo contestato che questo imputato provvide a riparare, sia pure parzialmente, il danno prodotto, è da rilevare, in accordo con quanto fa il suo Difensore, che di tale condotta il giudice di secondo grado sembra non tenere considerazione alcuna, quando affronta il tema del trattamento sanzionatorio.

Naturalmente, lo stesso non era certo tenuto, in astratto, a conferire alla predetta condotta l'effetto di una mitigazione del trattamento, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione la stessa e sviluppare, in ordine ad essa, le sue considerazioni, traendone le inevitabili conseguenze. Sul punto, dunque, si impone annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima CdA.

La **SETTIMA** e la **OTTAVA CENSURA** del COMMERCIALISTA restano assorbite a seguito dell'accoglimento della sesta. Ovviamente il giudice di rinvio terrà conto, in tema di pena accessoria, di quanto si scriverà a proposito del ricorso dell'altro imputato (SESTA CENSURA di AVVOCATO).

La QUARTA CESURA di AVVOCATO è infondata, atteso che essa soffre di un approccio tendenziosamente atomistico alle evidenze probatorie.

E' chiaro che la condotta descritta al capo E), in sè considerata (scrivere lettere ai debitori per avvertirli che devono pagare al nuovo creditore), può apparire neutra; ma tale non è, nel caso di specie, se messa in relazione alla attività precedentemente svolta (costituzione delle nuove società destinatane dei rami di azienda, svendita/cessione dei beni e delle attività della VIOLA SRL, in quanto essa contribuisce a indirizzare i debitori verso i nuovi titolari di un'azienda ormai in palese difficoltà economiche, produttive e finanziarie, contribuendo, in tal modo, al compimento della condotta di distrazione.

Va da sè che, se S. fosse stato ignaro dei "precedenti", a lui nessun addebito, sul piano psicologico, avrebbe potuto essere mosso, ma, poichè, viceversa, egli è considerato uno dei principali artefici della spoliazione della VIOLA SRL, la conclusione cui giungono i giudici del merito è del tutto corretta.

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637 www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	09/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA
NUMERO	121

La sesta censura dello AVVOCATO è infondata, atteso che non vi è contraddizione nell'avere, da un lato, ridotto la pena al minimo edittale, dall'altro, mantenuto fermo il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti, riconosciute dal primo giudice, e quelle aggravanti. Diversamente ragionando, si dovrebbe giungere, invero, alla conclusione per la quale, tutte le volte che il giudice intende applicare il minimo edittale, deve anche "in automatico" riconoscere le attenuanti ex art.62 bis cp, come prevalenti; il che palesemente non è, sia perchè, altrimenti, il legislatore avrebbe previsto tale "meccanismo sanzionatorio", sia perchè, come è noto, la funzione delle attenuanti generiche è quella di essere uno strumento in più nelle mani del giudice per adeguare la pena alle concrete condizioni dell'imputato, quando ricorre una ragione di attenuazione della pena, non prevista dalle circostanze "nominate".

Nondimeno, in relazione al trattamento sanzionatorio dell'AVVOCATO, deve operarsi una "correzione" per quel che riguarda la pena accessoria, illegalmente fissata in anni 5 e che va, viceversa, determinata, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime: ASN 201013579-RV 246712), in un periodo di tempo eguale a quello della pena detentiva principale, dunque, nel caso in esame, in anni tre.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, provvedendo direttamente questo Collegio alla rideterminazione della detta pena accessoria in anni tre.

AVVOCATO va condannato al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita **PARTE CIVILE**, spese che si liquidano come da dispositivo.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per AVVOCATO, limitatamente alla inflitta pena accessoria, che ridetermina in anni tre; rigetta nel resto il ricorso di AVVOCATO, che condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro milleottocento (1.800), oltre accessori come per legge;

annulla la sentenza impugnata per COMMERCIALISTA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.